

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2021, n. 58

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni in materia di attività di contact tracing e attuazione del piano vaccinale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad

oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con

figli minori in didattica a distanza”, ed in particolare l’articolo 1, comma 3;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante: “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

Visto, in particolare l’articolo 1 del sopra citato decreto legge che ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.709 del 24 ottobre 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l’Ordinanza 96 del 24 ottobre 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID;

Considerato che con la suddetta ordinanza sono state attivate le Centrali di Area Vasta per il tracciamento ad integrazione delle articolazioni del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie del SSR che già assicurano nei diversi territori la funzione di identificazione dei casi e di tracciamento dei contatti (cosiddetto Contact Tracing);

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 03.11.2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni in materia di attività di contact tracing per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale:

- è stata disposta l’assunzione da parte delle ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST, mediante contratto di lavoro autonomo di 593 unità operatori sanitari per l’attività di supporto alle strut-

ture sanitarie nelle funzioni di contact tracing e data entry e per ogni attività correlata all’esecuzione dei tamponi;

- sono state autorizzate le ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST a sottoscrivere i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere per il reperimento degli spazi necessari allo svolgimento delle attività di cui al punto 1 e a sostenere le spese per l’utilizzo degli stessi;

- è stato preso atto che ESTAR, avvalendosi delle deroghe normative sopra citate e, in particolare, di quelle contenute nelle O.C.D.P.C. nn. 630, 638 e 639 del 2020, ha provveduto al noleggio delle dotazioni telefoniche e provvederà ad acquisire in noleggio la dotazione di PC portatili necessarie mediante affidamento diretto a TIM;

- è stato disposto che ESTAR, ai sensi della l.r. n. 40/2005, art. 100, comma 2, assicura la copertura degli acquisti di cui al punto precedente con proprie risorse e successiva fatturazione a carico delle ASL di riferimento;

- è stato preso atto che con delibera di Giunta regionale approvata in data odierna, 2 novembre 2020, “Seconda assegnazione intermedia 2020 alla Aziende sanitarie toscane - risorse Covid 19” sono stati assegnate alle ASL, tra le altre, le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria dei contratti di lavoro autonomo, delle spese sostenute per le dotazioni telefoniche e informatiche e i servizi connessi all’uso degli spazi, qualora il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale non provvedesse al rimborso;

- è stato disposto che le Centrali di Area Vasta per il tracciamento operino come articolazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi Dipartimenti della Prevenzione secondo un modello organizzativo definito dalla Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale;

Vista la Deliberazione del Direttore generale di ESTAR n. 459 del 5/11/2020 “Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 101 del 03/11/2020, avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Determinazioni in materia di attività di contact tracing per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” - Presa d’atto” con cui si è provveduto a dare esecuzione alla Ordinanza Presidenziale citata provvedendo all’attivazione in noleggio di 500 PC portatili;

Visti gli ordini emessi dalle Aziende Unità Sanitarie Locali Centro, Nord Ovest e Sud Est, ai sensi della DGRT 1274/2018, con i quali si è provveduto ad integrare la suddetta dotazione di PC per sopravvenute necessità con ulteriori 175 PC complessivi;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30.04.2021 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazioni in materia di attività di

contact tracing per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale:

- è stata disposta la prosecuzione al 31 luglio 2021 dei noleggi dei 675 PC portatili nonché la prosecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza necessari da parte di ESTAR e delle ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST, avvalendosi delle deroghe normative di cui alle OCDPC 630, 638 e 639 del 2020,

- è stato disposta l'acquisizione da parte di ESTAR di ulteriori 60 unità di PC compresi i servizi di manutenzione e assistenza necessari, sempre fino al 31 luglio 2021;

- è stato disposto, nelle more del rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, che ESTAR, ai sensi della l.r. n.40/2005, art. 100, comma 2, assicuri la copertura degli acquisti di cui al punto precedente con proprie risorse e successiva fatturazione a carico delle ASL di riferimento e che le tre AUSL assicurino la copertura con risorse proprie;

- è stato disposto che le Aziende Sanitarie del SSR procedessero a prorogare fino al 31 luglio 2021 i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere, stipulati ai sensi della sopra citata ordinanza Regionale n. 101 del 03.11.2020, relativi agli spazi necessari per le centrali di tracciamento; nonché è stato mandato all'Azienda Toscana Centro di estendere il suddetto contratto per l'individuazione degli spazi aggiuntivi necessari, e a sostenere le spese per l'utilizzo degli stessi;

Visto che il noleggio dei 735 PC di cui sopra avrà scadenza entro il mese di luglio 2021;

Vista che la necessità di tenere attive le centrali di tracciamento delle tre AUSL è ulteriormente confermata, visto il perdurare della pandemia e la prosecuzione delle condizioni che hanno portato allo stato di emergenza;

Dato atto dell'estrema urgenza di consentire il proseguo senza interruzioni delle attività delle centrali di tracciamento e di mantenere il sistema di chiamata attiva per la vaccinazione dei pazienti ad elevata fragilità;

Considerato che risulta quindi necessario proseguire il noleggio dei PC esistenti e dei relativi servizi sia con riferimento ai 560 PC attivati da ESTAR sia ai 175 complessivamente attivati dalle tre Aziende Unità Sanitarie Locali;

Dato atto che è stata verificata, con esito negativo, la possibilità di utilizzare contratti attivi presso Consip, presso Regione Toscana, nonché presso ESTAR;

Dato atto che gli impegni per la campagna vaccinale hanno carattere emergenziale e di estrema urgenza, e non sono compatibili con i tempi di svolgimento di una diversa procedura di individuazione del fornitore, per quanto semplificata;

Considerato, altresì, che è necessario assicurare il servizio di manutenzione ed assistenza sui PC stessi fino alla data del 31 dicembre 2021;

Considerato che, visto il contratto in essere con il fornitore individuato nell'Ordinanza Presidenziale citata ed in scadenza nel mese di luglio, gli oneri complessivi massimi stimati sono pari a 215.950 euro oltre IVA, di cui 155.600 euro oltre Iva per il proseguo fino al 31 dicembre 2021 del noleggio e dell'assistenza dei 560 PC attivati da ESTAR, 72.850 euro oltre IVA per il proseguo del noleggio e dell'assistenza dei 175 PC attivati dalle tre AUSL, (ed in particolare 12.500 euro oltre IVA per AUSL Toscana Nord Ovest, 28.100 euro oltre IVA per AUSL Toscana Sud Est e 32.250 euro oltre IVA per AUSL Toscana Centro);

Considerato che è stata verificata, da parte della Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale la congruità dei costi di tali attrezzature;

Considerato che, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale), con particolare riferimento all'articolo 100, comma 2, la fornitura delle sopra citate dotazioni informatiche avviene tramite ESTAR che assicura la copertura di tali acquisti con proprie risorse con successiva fatturazione a carico delle Aziende Sanitarie di riferimento, nonché tramite le tre AUSL con risorse proprie;

Considerato che è necessario prorogare fino al 31 dicembre 2021 i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere, stipulati ai sensi della sopra citata ordinanza Regionale n. 101 del 03.11.2020, relativi agli spazi necessari per le centrali di tracciamento, nonché individuare spazio aggiuntivi presso la centrale di Firenze da destinare al sistema di chiamata attiva per la vaccinazione dei pazienti ad elevata fragilità;

Considerato che:

- in data 28/07/2021 l'Azienda ASL Toscana Centro ha comunicato che Firenze Fiera ha confermato il preventivo di spesa sulla base del quale è stato stipulato il contratto iniziale per i padiglioni attualmente occupati, per un costo mensile di Euro 96.459,40 + IVA;

- in data 26/07/2021, l'Azienda ASL Toscana Sud Est ha acquisito da Arezzo Fiere e Congressi srl il preventivo dei costi per il noleggio dei servizi di gestione e fornitura servizi degli spazi necessari alle attività sopra citata per il periodo 01.08.2021-31.12.2021, con un aggiornamento (in riduzione) dei costi unitari, per un costo mensile di Euro 94.500,00 + IVA;

- in data 27/07/2021 l'Azienda ASL Toscana Nord Ovest ha prolungato (con delibera 6552021) il rapporto contrattuale sino al 30 settembre 2021 con Carrara

Fiere per gli spazi, la logistica ed i servizi per l'HUB Macro Vaccinazioni anti Covid di Massa Carrara e per la Centrale di tracciamento dell'Area Vasta, per un costo di Euro 102.459,02 mensili (massimale) per i costi di gestione (oltre IVA), e di Euro 8.882,00 mensili per il nolo arredi (oltre IVA);

- e che, dato il quadro sopra riportato, l'importo totale stimato risulta quindi, al netto dei costi una tantum, pari a 368.806,51 euro mensili, IVA compresa, fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che i suddetti preventivi rappresentano una previsione di stima e che l'importo da rimborsare ai suddetti Enti sarà determinato sulla base di quanto dagli Stessi realmente speso per l'effettivo periodo di utilizzo di tali locali;

Considerato che la Direzione Regionale della Difesa del Suolo e Protezione Civile ha esaminato i preventivi di spesa pervenuti da parte degli Enti fiera, sopra individuati in ordine alle attività suddette e che, fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente, la stima dei costi in essi contenuti risulta congrua in relazione alle attività previste e a quelle necessarie per rendere funzionali tali locali;

Considerato che i contratti stipulati con le ASL definiranno le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ai fini della richiesta di rimborso da parte degli Enti Fiera;

Ritenuto, pertanto, necessario dare mandato alle Aziende Sanitarie del SSR a procedere a prorogare fino al 31 dicembre 2021 i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere, stipulati ai sensi della sopra citata ordinanza Regionale n. 101 del 03.11.2020, relativi agli spazi necessari per le centrali di tracciamento, nonché dare mandato all'Azienda Toscana Centro di estendere il suddetto contratto per l'individuazione degli spazi aggiuntivi necessari, e a sostenere le spese per l'utilizzo degli stessi;

Richiamata, a tal fine, la citata O.C.D.P.C. n. 630/2020 nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare:

- l'ordinanza n. 638 del 22 febbraio 2020 che sostituisce il comma 5 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

- l'ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, e, in particolare l'art. 2 (Modifiche all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020) e l'art. 3 (Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori);

Considerato, in particolare, che l'O.C.D.P.C. n. 638

del 22 febbraio 2020, dispone che "Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono con la procedura di cui all'articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture";

Visto il decreto del capo del dipartimento della protezione civile del 27 febbraio 2020 con il quale:

- all'articolo 1, comma 2 si dispone che al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Toscana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza, il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

- all'articolo 1, comma 3 si stabilisce che il Soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza;

Considerato, altresì, che l'articolo 2 del sopra citato decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 27 febbraio 2020 prevede che per la realizzazione degli interventi necessari posti in essere dalle strutture della Regione Toscana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate;

ORDINA

Ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, e viste le ODPC n.630 del 3 febbraio 2020 e n.709 del 24 ottobre 2020, le seguenti misure:

1. di disporre che ESTAR, e AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Nord Ovest e AUSL Toscana Sud Est, avvalendosi delle deroghe normative sopra citate e, in particolare, di quelle contenute nelle O.C.D.P.C. nn. 630,

638 e 639 del 2020, provvedano, ognuno per la propria quota sopra indicata, in conformità a quanto riportato in premessa, alla prosecuzione del noleggio dei 735 Pc portatili nonché a proseguire i servizi di manutenzione e assistenza necessari fino al 31 dicembre 2021;

2. di disporre che, nelle more del rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, ESTAR, ai sensi della l.r. n.40/2005, art. 100, comma 2, assicuri la copertura degli acquisti di cui al punto precedente con proprie risorse e successiva fatturazione a carico delle ASL di riferimento e che le tre AUSL assicurino la copertura con risorse proprie;

3. di disporre che le Aziende Sanitarie del SSR procedano a prorogare fino al 31 dicembre 2021 i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere, stipulati ai sensi della sopra citata ordinanza Regionale n. 101 del 03.11.2020, relativi agli spazi necessari per le centrali di tracciamento, nonché dare mandato all'Azienda Toscana Centro di estendere il suddetto contratto per l'individuazione degli spazi aggiuntivi necessari, e a sostenere le spese per l'utilizzo degli stessi.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è valida, salvo modifiche disposte da

disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani
